



IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica", in particolare l'art. 6 "Autonomia delle Università";
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", quale risultante dalle successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del Sistema universitario";
- VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 quale risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 24 giugno 2008, n. 9018, e successive modifiche, in particolare l'articolo 20 "Calendari, durata e validità delle attività didattiche";
- VISTA l'emergenza epidemiologica della malattia COVID-19 causata dal Coronavirus SARS-Cov_2 sul territorio nazionale;
- VISTE le ordinanze n. 6 e 9 della Regione Toscana, rispettivamente del 26/02/2020 e del 8/03/2020;
- VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare gli artt. 2, 3, 4 e 5;
- RITENUTO di dover modificare e integralmente sostituire il DR 476/2020 del 5 marzo 2020;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, a partire dal giorno giovedì 5 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, sono sospese tutte le attività di didattica frontale, con presenza fisica degli studenti, in tutti i corsi di studio dell'Ateneo (quali i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, i master, i dottorati, i corsi di perfezionamento, i foundation course e i corsi di specializzazione), ad esclusione dei corsi di specializzazione di area sanitaria.

Al fine di evitare ulteriori occasioni di possibile diffusione del COVID-19, gli studenti non devono riunirsi in gruppi per seguire le lezioni a distanza. Qualora risultasse che ciò è avvenuto in strutture dell'Ateneo, verranno adottati i provvedimenti consequenziali.

Art. 2

È affidata al Sistema Informatico di Ateneo, con il supporto del Settore Telecomunicazioni, la pronta messa a disposizione dei docenti assegnatari di incarico didattico nel secondo semestre nell'a.a. 2019/2020 di strumenti idonei a consentire, a partire dal 9 marzo 2020, l'erogazione a distanza delle lezioni frontali, dei ricevimenti, degli esami di profitto e delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio.

Art. 3

“Al fine di mantenere il distanziamento sociale” così da evitare qualsiasi “forma di aggregazione alternativa”, a partire dal giorno lunedì 9 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi tutti i tirocini curriculari, inclusi quelli in svolgimento presso enti/impresie esterni, nonché le attività di laboratorio, con presenza fisica degli studenti, di tutti i corsi di studio menzionati all’art. 1, ad esclusione dei tirocini delle professioni sanitarie e medica.

Art. 4

Dal giorno lunedì 9 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, è sospeso l’avvio di mobilità incoming e outgoing nell’ambito dei programmi Erasmus+.

In applicazione del principio di causa di forza maggiore, nel rispetto del quadro normativo generale del programma Erasmus+, è altresì sospeso l’avvio di tirocini curriculari ed extracurriculari di studenti Erasmus+ outgoing, nonché ogni tirocinio curriculare ed extracurriculare di studenti Erasmus+ incoming, effettuando ogni comunicazione necessaria ai partner di progetto e nell’ambito delle rispettive relazioni bilaterali. È affidata alla Direzione Didattica l’attività di attuazione e comunicazione di quanto disposto nel presente articolo.

Art. 5

Non è al momento oggetto di sospensione lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio che devono essere effettuate privilegiando comunque la modalità a distanza o adottando tutte le possibili cautele volte ad evitare l’assembramento delle persone, limitando in particolare gli accessi agli edifici e alle aule e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Negli esami di laurea non si svolge la parte dedicata alla cerimonia di proclamazione.

Art. 6

Gli esami di profitto in presenza sono rinviati a data successiva al 15 marzo 2020, ferma restando la possibilità di effettuarli con modalità a distanza.

Art. 7

Gli esami di laurea e di profitto in modalità a distanza devono essere svolti, applicando il “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” di cui al DR del 6 marzo 2020, n. 26133 e senza consentire l’audio/video registrazione attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. Deve essere garantita la pubblicità degli esami a distanza attraverso invito tramite link all’evento di tutti i candidati della sessione. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a studenti non iscritti alla specifica sessione.

Art. 8

Fino al 15 marzo 2020 è sospeso il ricevimento studenti “in presenza”. In ogni caso, i docenti assicurano il ricevimento con modalità a distanza durante l’orario prestabilito.

Art. 9

Gli studenti con disabilità possono concordare modalità personalizzate di fruizione della didattica attraverso il servizio USID.

Art. 10

È sospesa l’apertura delle biblioteche, dei musei, degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, dei complessi monumentali dell’Università di Pisa e dell’orto botanico dell’Ateneo, nonché i punti vendita interni agli stessi.

Allo scopo di individuare modalità organizzative e operative per assicurare il servizio di prestito garantendo il distanziamento sociale tra il personale della biblioteca e gli utenti, tale servizio è sospeso fino al giorno 15 marzo 2020.

Nelle more, il sistema bibliotecario d'ateneo predispone la riorganizzazione del servizio di prestito, previa prenotazione via mail da parte degli utenti interessati dotati di credenziali di ateneo, ponendo loro a disposizione il materiale prenotato tramite modalità idonee a garantire quanto sopra stabilito.

Art. 11

E' sospesa l'apertura delle sale studio dell'Ateneo, ovunque ubicate, e delle sale di consultazione presenti nelle biblioteche.

Art. 12

È differita a data successiva al 3 aprile 2020 ogni attività convegnistica o congressuale dell'Università di Pisa.

Art. 13

Sono sospese le manifestazioni, i meeting e gli eventi di qualsiasi natura organizzati dall'Università di Pisa, sia nella città di Pisa sia in altri comuni del territorio nazionale.

Art. 14

I servizi di front-office, inclusi quelli rivolti agli studenti, sono attivi con modalità a distanza presso tutti gli sportelli.

Art. 15

Tutte le riunioni degli organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti si svolgono in modalità a distanza, secondo quanto disposto dal "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica", emanato con decreto rettorale del 6 marzo 2020, n. 26133.

Art. 16

Con separato provvedimento del Direttore Generale sono disposte misure organizzative volte a consentire l'accesso al lavoro a distanza utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 17

Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, con separato provvedimento del Direttore Generale sono inoltre disposte misure di organizzazione del lavoro volte a favorire la fruizione di ferie o di recupero dei crediti orari da parte del personale t.a. che ne faccia richiesta, secondo un piano che assicuri in ogni caso la continuità dell'attività istituzionale dell'Ateneo, con particolare riguardo ai servizi didattici a distanza e all'attività di ricerca.

Art. 18

Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 9 marzo 2020, e sono efficaci, salvo le diverse previsioni contenute nei singoli articoli, fino al 3 aprile 2020.

Art. 19

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nell'Albo ufficiale informatico. Lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto rettorale del 5 marzo 2020, n. 25636.

IL RETTORE
(Prof. Paolo Maria Mancarella)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione digitale e norme connesse*